

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE**

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle normative vigenti, le attività legate allo svolgimento di Sagre, Feste popolari e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità. Nello specifico il Regolamento diventa lo strumento con cui l'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell'armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di:

- programmazione e calendarizzazione delle attività
- presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni
- rilascio da parte degli Uffici preposti delle suddette autorizzazioni, tramite eventuale specifico atto o presa d'atto di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.c.i.a.)
- idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione

### **Art. 2 – Definizioni:**

Si definiscono:

- Sagra, festa di piazza, evento particolare (art. 16 comma 2 lettera g, l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- fiera (art. 16 comma 2 lettera f, l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, come sopra definite.

### **Art. 3 – Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre**

Ai sensi dell'art. 18 bis c. 2 della L.r. 6/2010 il Comune redige, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco comunale delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all'interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre;

A tal fine gli organizzatori devono presentare, entro il 20 ottobre, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

- a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati;
- b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti;
- c. tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f. indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g. programma di massima della manifestazione;
- h. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

In caso di carenza, all'interno delle istanze di cui al comma 2, dei dati essenziali il Comune può chiedere le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 5 dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.

All'interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune.

In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nella stessa zona, come configurata ai sensi del successivo articolo 5, le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza:

- a. sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
- c. anni di svolgimento della Sagra;
- d. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 4 – Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre**

L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.

Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento e durata delle Sagre**

Prima dell'inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 6, adeguata istanza al Comune che provvederà all'istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari.

L'area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di:

- servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

La durata massima consentita per ogni singola Sagra è di giorni 4 consecutivi e non frazionabili, ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di (1) manifestazione nell'anno solare, ad eccezione degli enti istituzionali e l'ente organizzatore deve avere sede legale nel Comune di Travagliato.

Al successivo Art. 10 sono previste deroghe motivate e puntualmente individuate riguardanti la durata delle manifestazioni : "Eccezioni relative alla sola durata della sagra".

All'interno di ogni Sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);

Lo svolgimento di una sagra è ammesso nelle seguenti zone:

- \_ Area centro sportivo
- \_ Piazza Libertà

- \_ Oratorio San Michele
- \_ Piazza Pace
- \_ Piazza Alpini
- \_ Piazza Cavour
- \_ Piazzale Ospedale
- \_ Area piazzale Cupole (Via Aldo Moro)
- \_ Sono ammesse sagre in aree private nel rispetto dell'art.1 comma 3 Legge Regionale 10 del 29/4/2016.

#### **Art. 6 – Autorizzazioni**

Lo svolgimento della sagra potrà avvenire mediante:

- ottenimento di concessione di suolo pubblico o di patrocinio, in caso di esenzione;
- semplice comunicazione, in caso la stessa si limiti ad eventi culturali, mondani, religiosi;
- Scia, in caso di effettuazione della somministrazione di alimenti e bevande;
- concessione di suolo pubblico per la vendita, l'hobbismo e altre forme di commercializzazione;
- autorizzazioni di pubblica sicurezza in caso di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulpis;
- specifiche autorizzazioni in caso di manifestazioni particolari, quali luna park, gare e competizioni sportive, ecc.

In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 40 giorni prima dell'inizio della sagra.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande: dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento, adeguata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) con relativa notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune provvederà all'inoltro della documentazione all'ATS competente per territorio per gli eventuali controlli igienico-sanitari di propria pertinenza. E' fatto obbligo di produrre, o tenere comunque a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:

- a. certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee);
- b. dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- c. idoneità dei mezzi antincendio.
- d. in caso di mancanza dei requisiti riportati nell'art 6 comma a-b-c basta presentare autocertificazione da parte del soggetto organizzatore.

Alle istanze di cui ai comma precedenti, dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:

- a. planimetria dell'area in cui si svolge la manifestazione, con segnalazione delle strutture installate, nonché dei parcheggi e servizi igienici previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento;
- b. programma dettagliato della Sagra;
- c. copie dei versamenti di oneri eventualmente previsti.

In caso di manifestazione che si svolga su suolo pubblico, gli organizzatori devono presentare adeguata richiesta di occupazione al Servizio Attività Economiche entro 40 giorni dall'inizio dell'evento. Lo stesso Servizio provvederà alla quantificazione di eventuali costi e al rilascio

dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, necessaria per l'effettivo svolgimento delle attività.

Nel caso in cui la manifestazione necessiti di interventi di modifica della viabilità o specifici interventi di agenti della forza municipale, gli organizzatori devono presentare adeguata istanza al Comando Polizia Locale entro 40 giorni dall'inizio dell'evento.

#### **Art. 7 – Assistenza sanitaria**

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al *Recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini:

- almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio;
- almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato;
- almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato.

La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all'interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito [www.areu.lombardia.it](http://www.areu.lombardia.it)

#### **Art. 8 – Oneri a carico degli organizzatori**

Gli oneri relativi alle manifestazioni sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.

La pulizia dell'area della Sagra è interamente a carico degli organizzatori, a garanzia del rispetto dei Regolamenti in materia di raccolta differenziata dovrà essere versata, a titolo di cauzione, una somma pari a €. 500,00 tramite deposito presso l'Ufficio Ragioneria del Comune; la cauzione comprende altresì la valutazione di eventuali danni arrecati alle strutture. Al termine della manifestazione gli Uffici Comunali provvederanno alla valutazione del rispetto delle prescrizioni relative alla differenziazione dei rifiuti e a rilasciare eventuale nulla-osta alla restituzione di quanto depositato a titolo cauzionale.

La pulizia dovrà essere effettuata entro le 24H successive al termine della sagra.

L'eventuale utilizzo delle attrezzature e utenze comunali verrà conteggiato a discrezione della Giunta comunale.

#### **Art. 9 – Sanzioni**

In caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale verrà applicata la sanzione del pagamento di una somma (da € 500,00 a € 3.000,00)

In caso di svolgimento di Sagre al di fuori del Calendario regionale di cui all'articolo 16, c. 2 lett. H, se non autorizzate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria (da € 2.000,00 a € 12.000,00) e con l'immediata interruzione della Sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la Sagra non potrà essere iscritta nel Calendario Regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

L'attività di rispetto del presente Regolamento, nonché l'emissione delle relative sanzioni, è di competenza del Comando Polizia Locale.

#### **Art. 10 – Eccezioni relative alla sola durata della sagra.**

Le uniche eccezioni previste al presente regolamento comunale e riguardanti esclusivamente la durata della manifestazione, sono da applicare nei confronti delle associazioni che rappresentano un forte valore nella tradizione travagliatese, quali:

- associazione denominata “CROCE AZZURRA ONLUS di TRAVAGLIATO” per l'alto valore socio-sanitario che offre a tutta la comunità di Travagliato;
- ORATORIO SAN MICHELE per il ruolo ricreativo e culturale legato al mondo giovanile del Comune di Travagliato.
- Associazione “OPERAZIONE LIETA” – (Melonera) per la tradizione che rappresenta all'interno della comunità travagliatese.

#### **Art. 11 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

Durante lo svolgimento delle sagre è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità anche nell'area pubblica adiacente la sagra, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

#### **Art. 13 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dagli articoli 16-17-18-18bis-18ter della l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.